

## L'IMPERIUM DEL PRINCIPE

La figura del principe, emersa per via militare da una guerra civile e, tuttavia, risposta organica alla nuova struttura della società romana dopo l'estensione della cittadinanza, si inseriva nelle istituzioni romane in maniera del tutto anomala. Lo sforzo di inserirla, coniugato al rispetto dei *mores*, portò a risultati del tutto nuovi, che probabilmente però a Roma accettarono molto più apertamente, sia pure in maniera progressiva, di quanto noi non siamo portati ad ammettere che loro fossero capaci di fare.

Il cardine attorno a cui ruota la posizione del principe è l'*imperium*, che ben presto venne assunto senz'altro a indicare per antonomasia la posizione di principe, quindi come sinonimo di *principatus* («raggiungere l'*imperium*», «aspirare all'*imperium*», «tenere l'*imperium*», «trasmettere l'*imperium*», «offrire l'*imperium*», etc.): uso di carattere anche generale che non esime tuttavia il termine dalla sua sentitissima connotazione concreta radicata nel diritto pubblico romano. Attorno dunque alla sua natura si è aperta una delle più ampie e argomentate discussioni fra le tante che circondano la storia di Roma. Potrà sembrare velleitario riprendere il tema in poche battute, ma qui si vorranno toccare semplicemente alcuni punti e riproporre o proporre la lettura di alcuni testi. Si rinuncerà naturalmente nel breve tempo ad inseguire gli intrecci degli studi sui vari documenti dibattuti, tenendo per questo come punti cardine il quarto volume della *Storia della costituzione romana* di De Martino del 1974<sup>2</sup>, che ne dà un esame prezioso fino agli anni '60, e poi il saggio *À propos des pouvoirs d'Auguste* di J.-L. Ferrary sui *Cahiers Glotz* del 2001, un contributo quanto mai esaustivo, a cui, mi pare, nulla sfugga di quanto si possa discutere e si è discusso e che, per i risultati raggiunti, è il punto di partenza per ogni ulteriore ricerca.

### 1. UN CONFERIMENTO PER LEGGE

Partiamo da uno dei punti centrali controversi: cioè dal processo di investitura del principe (s'intende, formalizzato dopo Augusto): l'*imperium* viene conferito o no

al principe per legge, dopo l'acclamazione militare e il *Senatus consultum*? I giuristi Gaio ed Ulpiano in famosi passi che ricorderemo appresso danno indicazioni per un conferimento per legge. Sappiamo intanto che l'altro potere fondamentale assegnato al principe, accanto all'*imperium*, la *tribunicia potestas*, è dato da una legge in *comitia* testimoniati dagli Atti dei Fratelli Arvali. Abbiamo infine il frammento epigrafico di una legge (così chiamata nel testo) che attribuisce specifici poteri particolari o prerogative a Vespasiano, che sono detti essere stati ritagliati su quelli di cui già avevano usufruito i principi precedenti.

Gli studiosi moderni si sono dunque divisi nell'interpretazione. Chi pensa che vi siano state tre leggi nella procedura: una per l'*imperium*, una per la *tribunicia potestas*, una per i poteri particolari testimoniati dalla legge epigrafica; chi pensa invece, dando il massimo rilievo alla mancanza della menzione di *comitia ob imperium* nei verbali dei Fratelli Arvali, che le leggi siano solo due, cioè una per la *tribunicia potestas* e una per i poteri particolari/prerogative, bastando per l'*imperium* invece l'acclamazione militare e il *Sen. cons.*; su quest'ultima linea però, per lo più, si vedono concentrati i poteri della legge epigrafica nei *comitia ob tribuniciam potestatem*, sicché si considera quindi solo questa come legge di investitura: una tesi che si rifà ad una suggestiva ricostruzione di Mommsen e che incontra ora, mi pare, il maggior favore<sup>1</sup>. Per l'autorità dei sostegni, su questa tesi ci fermiamo.

Si diceva dunque, della testimonianza di un conferimento dell'*imperium* per legge. Gaio a metà II secolo spiega la validità della *constitutio principis* (le sue capacità normative), *cum ipse imperator per legem imperium accipiat* (1.5) e Ulpiano nell'età dei Severi spiega così anch'egli la capacità normativa del principe nel passo probabilmente più importante del diritto pubblico (e direi anche del pensiero politico) romano: *utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat* (D. 1.4.1; cfr. I. 1.2.6 e C. 1.17.1.7). Una *lex imperii* relativa alla *solutio legibus* del principe è infine richiamata da una *epistula* di Alessandro Severo (C. 6.23.3). Ora, queste testimonianze sono state considerate spesso non indicative. Si è respinto, in questi casi, in particolare, il valore delle proposizioni di Gaio ed Ulpiano sulla *lex*, di seguito a Mommsen, per cui il termine *imperium* indicherebbe qui la posizione 'imperatoria' del principe<sup>2</sup>. Questa interpretazione però,

<sup>1</sup> Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup>, II, Leipzig 1887, 787; 841; 877, nt. 1; P.A. Brunt, *Lex de imperio Vespasiani*, in *JRS* 67, 1977; 99, con una propria impostazione; J.L. Ferrary, *À propos des pouvoirs d'Auguste*, in *Cahiers du Centre G. Glotz* 12, 2001, 150-154 (con un'articolata ricostruzione che disegna uno sviluppo fra le successioni di Tiberio, di Caligola e di Nerone); D. Mantovani, *Le clausole 'senza precedenti' della Lex de imperio Vespasiani*, in *Tradizione romanistica e Costituzione* 2, 2006, 1038 s., nt. 12, diretto da L. Labruna.

<sup>2</sup> Mommsen, *Staatsrecht*, cit., II, 877, nt. 1; ultimamente, Mantovani, *Le clausole*, cit., 1038, nt. 12.

che certo coglie certi aspetti di genericità della menzione dei giuristi, non risolve il problema del riferimento ad un atto legislativo.

Si è provato poi anche a vanificare Gaio ed Ulpiano dall'interno, argomentando che le definizioni dei due giuristi rispondono a motivazioni ideologiche, volendo esse così legittimare il potere del principe<sup>3</sup>. Ma già De Martino osservava che «i giuristi postclassici e giustinianeî» non avevano alcuna necessità di ricorrere ad una legge comiziale, avendo loro come modello i provvedimenti legislativi dell'imperatore<sup>4</sup>. Si può dunque aggiungere: come far scattare la motivazione ideologica del riferimento alla legge in età più tarda, quando la legittimazione comiziale è ormai pratica lontana, e non piuttosto all'inizio del principato, quando di essa più si sarebbe dovuta sentire evidentemente bisogno? Del resto, in effetti, sia le leggi *de imperio* repubblicane, sia gli *imperia* straordinari di età augustea e tiberiana, sappiamo, sono conferiti per legge: così l'*imperium* «non inferiore a quello di nessun altro» per Agrippa nel 18 (?) (Koenen 1970, ll. 8-12); così quello per Tiberio nel 13 d.C. (Vell. Pat. 2.121.1; Svet., *Tib.* 21.1); così quello per Germanico nel 17 d.C., come apprendiamo ora esplicitamente dal *Sen. cons. de Cn. Pisone patre* (Eck, Coballos, Fernández 1996, ll. 33-34)<sup>5</sup>.

Ed è proprio l'elemento ideologico o, se si vuole, con linguaggio più attuale, simbolico comunicativo, che è stato forse trascurato nell'analisi della procedura e che mi pare invece decisivo su questo punto.

Già nel discorso funebre che Augusto tenne per Agrippa ricordandone l'*imperium*, non tralasciava il richiamo alla legge di conferimento, cui dava evidentemente una forte motivazione ideologica: con essa sottolineava la carica di solennità del potere conferito ad Agrippa. Questo elemento ideologico è reso ora così esplicito nel *Sen. cons. de Cn. Pisone patre* da rendere, mi pare, molto difficoltoso pensare che il conferimento dell'*imperium* al principe possa essere stato non sancito da una legge. Scrivono dunque i *patres* che Pisone, propretore di Siria, si era reso colpevole di non aver rispettato il diritto pubblico, perché aveva agito nella questione orientale di propria iniziativa, «nonostante che fosse stato sottoposto ad un proconsole e ad un tale proconsole al quale era stato conferito dal popolo per legge un *imperium maius*...»<sup>6</sup>. Pare evidente che il Senato con questo richiamo alla legge voleva pesantemente sottolineare la gravità della mancanza di rispetto di Pisone verso la

<sup>3</sup> Recentemente F. Lucrezi, *Leges super principem. La 'monarchia costituzionale' di Vespasiano*, Napoli 1982, 174-178.

<sup>4</sup> F. De Martino, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup>, IV, Napoli 1974, 463 s.

<sup>5</sup> Tac. *ann.* 2; 43; 2. vi sorvolava, ricordando solo il conferimento *decreto patrum*.

<sup>6</sup> ll. 33-37: *neglecto etiam iure publico, quod adlectus pro consule et ei pro consule, de quo lex ad populum lata esset ut, in quamcumque provinciam venisset, maius eius imperium quam ei, qui eam provinciam proconsule optineret, esset, dum in omni re maius imperium Ti. Caesari Augusto quam Germanico Caesari esset, tamquam ipsius arbitri et potestatis omnia esse deberent ita se, cum in provincia Syria fuerit, gesserit (...).*

posizione di Germanico. Nello stesso passo la *sententia* del Senato precisa ancora che, se Germanico aveva un *imperium maius* sui governatori provinciali, tuttavia bisognava ricordare che Tiberio aveva poi sempre un *imperium* superiore anche a quello di Germanico<sup>7</sup>. Da questo contesto pare dunque poco plausibile ritenere che, mentre si vantava la forza dell'*imperium* di Germanico in quanto conferito per legge, non la stessa cosa si sarebbe potuto dire per l'*imperium* di Tiberio (che pure è detto più forte di quello di Germanico) in quanto non conferito con legge. Dal punto di vista ideologico o, si diceva, simbolico-comunicativo, il passaggio dal voto popolare pare in quest'età essenziale per giustificare e valorizzare il potere pubblico di carattere magistratuale affidato al principe. Sul piano antropologico, il rito tradizionale andava completato perché fosse perfezionato e valido. La forza di questo passaggio sarà anzi tale da costituire una tradizione, stabile nel tempo, di legittimazione del potere imperiale appunto fino a Giustiniano.

Da non trascurare infine neppure l'indicazione che offre Cassio Dione quando ricorda i poteri conferiti ad Augusto nel 23: «la possibilità di porre questioni al Senato, quando volesse, anche senza essere console; l'impero proconsolare in continuità, senza doverlo deporre entrando nel *pomerio*»; aggiunge quindi che «lui stesso e gli imperatori che a lui seguirono esercitarono e gli altri poteri e la potestà tribunitia in virtù di una qualche legge (ἐν νόμῳ δέ τινι)» (Cass. Dio 53.32.5-6). Questa testimonianza non fa chiaro riferimento a una sola legge o a più leggi, ricorda tuttavia che tutti i poteri del principe avevano un fondamento legale.

Ritornando al silenzio dei Fratelli Arvali sui *comitia ob imperium*, come ha avvertito John Scheid, non tutti i passaggi procedurali vengono registrati nei loro *Acti*. Il mancato riferimento ai comizi, l'indicazione piuttosto *a senatu imperator appellatus est*<sup>8</sup>, mi pare si possa spiegare pensando che i Fratelli abbiano voluto celebrare con il passaggio Senatoriale l'inizio della procedura di conferimento che ne rappresentava dunque il passo decisivo e datante e che segnava, in effetti, il *dies imperii*; se ne ha conferma nel verbale dei sacrifici per il conferimento dell'*imperium* a Vitello il 19 aprile del 69: *ob diem imperii [[L. Vitelli]] Germanici*<sup>9</sup>.

Abbiamo dunque testimonianze ricevibili di un passaggio per legge sia per l'*imperium*, sia per la *tribunitia potestas*, sia per i poteri/prerogative particolari. Resta da chiedersi ancora se si tratti di una sola legge, di due o di tre leggi separate. Riguardo all'idea che i poteri/prerogative della legge epigrafica fossero assegnate dalla legge che assegnava la potestà tribunitia, Scheid ha osservato, in maniera mi pare

<sup>7</sup> Il. 35-36.

<sup>8</sup> per Caligola: *Acta Arval.* XLIII Scheid, ad 18 marzo del 38; v. Scheid J., *Commentarii fratrum Arvalium qui supersunt. Les copies épigraphiques des protocoles annuels de la Confrérie Arvale (21 a.-324 ap. J.-C.)*, Rome 1998.

<sup>9</sup> XL, I, 85 Scheid.

incisiva, che giacché negli *Acta Fratrum Arvalium* la menzione *ob comitia tribuniciae potestatis* è alternativa a quella *ob tribuniciam potestatem* e giacché non è pensabile che in questa espressione possano essere compresi i poteri/privilegi della legge epigrafica, questi non potrebbero considerarsi compresi neppure nella formula sinonimica *ob comitia tribuniciae potestatis*<sup>10</sup>

Per il resto, in effetti, se i poteri/privilegi devono considerarsi accoppiati ad una legge è molto più plausibile fossero associati alla legge sull'*imperium* (una volta la si riconosca in vita ed autonoma) che non alla così specifica e particolare *potestas* del tribuno della plebe. Dobbiamo però anche considerare seriamente la possibilità che la *lex* epigrafica, in questa formulazione da esegesi di competenze 'aggiuntive', sia un *unicum*<sup>11</sup>. In questo caso non sarebbe la *lex de imperio* di Vespasiano, ma solo quella sui poteri 'aggiuntivi' o, comunque, esplicativa, come tale non propriamente di investitura.

Non mancano peraltro i testi che fanno pensare infine ad una procedura semplificata: quindi ad un voto popolare unico per il conferimento di tutti i poteri imperiali. Alla successione di Caligola, osserva Svetonio, *ius arbitrium omnium rerum illi permissum est* (*Cal.* 14,1): frase spesso vista come l'inizio dei pieni poteri testimoniati poi dalla *lex de imperio Vespasiani*. Dione, certo, dice anche, raccogliendo la tradizione polemica sul giovanissimo tiranno, che tutti gli onori attribuiti ad Augusto nel corso della sua vita, furono concessi a Caligola in una volta soltanto (59, 3, 1-2), ciò che potrebbe essere una anticipazione di prassi successive (per Nerone sono indicati ancora *Senatus consulta* al plurale: *infra*, § 3); peraltro il motivo di tutti i poteri ottenuti insieme diventa una topica che vediamo ripetere ancora per Severo Alessandro (a proposito del *Senatus consultum*)<sup>12</sup>.

Proviamo a razionalizzare, avvertendo che rientriamo qui, in ogni caso, nel campo delle plausibili ipotesi.

Noi non sappiamo attraverso quale/i assemblea/e popolare/i fossero conferiti i poteri straordinari ad Augusto. Si è pensato ai comizi tributi, su proposta consolare, per l'attribuzione della *tribunicia potestas* nel 23<sup>13</sup>. Vorrei, d'altra parte, ricordare che gli *imperia* straordinari repubblicani, sicuramente da quello a P. Scipione

<sup>10</sup> J. Scheid, *L'investiture impériale d'après les commentaires des arvaes*, in *Cahiers du Centre G. Glotz* 3, 1992, 221-237, part. 231 s.

<sup>11</sup> In particolare, sarebbe curioso che fosse ripetuta in seguito la stessa formulazione, con una lista di predecessori da citare che si vada sempre più allargando...

<sup>12</sup> Ritorna con l'ascesa di Vitellio (*bist.* 2.55.2: *in senatu cuncta longis aliorum principatibus composita statim decernuntur*); su questa fase, Brunt, *Lex de imperio*, cit., 97-99; cfr. poi ancora con Severo. Alessandro. (SHA *Al. Sev.* 8.1: nel ringraziamento del principe ai Senatori *... et de pontificato maximo et de tribunicia potestate et proconsulari imperio quae omnia novo exemplo uno die in me contulistis*).

<sup>13</sup> Ferrary, *À propos des pouvoirs*, cit., 154, riprendendo una tesi di Mommsen, *Römisches*, cit., 874, nt. 3.

in Spagna nel 202 a quelli per la guerra piratica del 67 e per la guerra mitridatica del 66, furono opera dei *concilia plebis*<sup>14</sup>. Queste opposte convergenze potrebbero anche aver favorito nel tempo un processo di concentrazione del conferimento dell'*imperium* e della *tribunicia potestas* in un solo atto di investitura alla *statio principis*. La concentrazione, con la semplificazione procedurale, può essere, comunque, avvenuta per gradi: un primo caso nel 37, dettato forse dall'incertezza e precarietà della situazione, con la successione di Caligola, quindi ancora nelle successioni cruenta del 68/69; infine una sua possibile stabilizzazione dopo Domiziano, fin dove gli Atti dei Fratelli Arvali testimoniano appunto ancora *comitia tribuniciae potestatis*. Si intende che il processo era certo favorito dal divenire il voto popolare intanto sempre più formale e, anzi, simbolico. È la fase testimoniata infine da Ulpiano (e probabilmente già da Gaio) con la sua espressione totalizzante, così da Cassio Dione con la sua strana espressione di 53, 32, sopra ricordata.

## 2. UN IMPERIUM DOMI MILITIAEQUE

A questo punto conviene passare al secondo tema di discussione, che consideriamo, in relazione alla titolatura: quale fossero i poteri racchiusi nell'*imperium* del principe e quali i rapporti con gli altri titolari di *imperium*.

Che l'*imperium* del principe gli conferisca il supremo comando militare non c'è bisogno di argomentare. Controversa invece la funzionalità dell'*imperium* del principe come *imperium domi*. Partiamo dai poteri di Augusto nel 27: molti, sviati anche dalla nota interpretazione mommseniana su una riforma sillana dell'*imperium*, oggi rivista, hanno considerato, di seguito alla versione di Cassio Dione (anticipata, vedremo, come terminologia sui tempi), che Augusto, oltre ad essere console, con l'*imperium domi*, avrebbe avuto nel 27 un *imperium proconsulare* da spendere *militiae*, nelle province militarizzate. Ma l'*imperium consulare* è in realtà sempre *domi militiaeque*, salvo beninteso le *provinciae* che vengano affidate al titolare nell'uno o nell'altro settore. Nel 27 dunque Augusto, essendo console, ebbe affidate le province militarizzate in virtù del suo *imperium* di console, senza che vi si sovrapponesse un altro *imperium* cosiddetto *proconsulare*. A questa ricostruzione, ora in genere accettata, resta però un nodo non sciolto. L'*imperium* sulle province militarizzate Augusto lo ottenne nel 27 per dieci anni; esso venne poi rinnovato, un anno prima, nel 18 per cinque anni<sup>15</sup>, poi ancora per altri cinque e poi ancora ad altre scadenze di nuovo decennali fino al 13 d.C.;

<sup>14</sup> Più incerto quello per P. Scipione nel 211: v. il riquadro di G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, 80.

<sup>15</sup> L'anticipazione al 18, invece del 17, come scadenza è spiegata dal Ferrary, *À propos des pouvoirs*, cit., 142-144, con un mutamento della durata decennale, sostituita da quella quinquennale nel 23.



dunque la parte militare del suo *imperium* di console del 27 valeva anche per quando in questo periodo Augusto non fosse stato console. In questo senso dobbiamo pensare ancora che qualcosa di nuovo gli fosse effettivamente assegnato nel 27, al di là del suo consolato ordinario: cioè una sorta di clausola che gli consentisse di prorogare l'*imperium consulare* per dieci anni, in campo militare, «anche senza essere console» (per usare l'espressione che Cassio Dione 53, 32, 5, cit., tramanda per la *relatio* in Senato). Da questo punto di vista, anche la notizia che dà Dione sul conferimento di un impero proconsolare ad Augusto nel 23, andrebbe formulata meglio, perché il potere sulle province militarizzate Augusto a quel punto lo avrebbe avuto già sulla base del mandato decennale del 27. È probabile che la nuova formulazione prevedesse anche, come pensa Ferrary (*supra*, n. 15), che la scadenza dell'*imperium* fosse fissata nel 23 come quinquennale, più nella tradizione della prassi repubblicana.

Ma nel 23 v'è un altro provvedimento che, sotto l'aria di essere solo un privilegio di carattere formale, nasconde un mutamento decisivo, forse non del tutto adeguatamente valutato, nell'elaborazione della figura di *imperium proconsulare* del principe: ad Augusto si concede cioè di poter conservare l'*imperium* militare (quindi i simboli delle scuri fra i fasci) anche entrando nel *pomerium*, cioè in continuità, come dice appunto Dione nel passo che abbiamo ricordato. Si tratta evidentemente questa volta di una netta rottura con la tradizione e di un passaggio fondamentale per la commistione fra *imperium domi* e *imperium militiae* nel potere del principe: potere che diventa, a questo punto, qualcosa di unitario, ma anche del tutto nuovo<sup>16</sup>. Nella tradizione qualcosa di simile era solo nel potere del dittatore, l'unico autorizzato a tenere le scuri nei fasci all'interno del *pomerium*.

Si delinea così una procedura fra 27 e 23 per la quale non saprei trovare raffronti immediati; dobbiamo ricordare però anche la fantasia istituzionale mostrata da Augusto e dai suoi consiglieri proprio nel 23, con tale concessione stessa, e, abbiamo visto sopra, con quelle di alcune prerogative consolari, «senza essere console», e poi ancora nel 19 con l'attribuzione del seggio curule fra i sue consoli in carica (*infra*); fantasia e acume mostrato già nella stessa scelta del nome Augusto<sup>17</sup>.

Dopo il 23, lasciato il consolato, il principe gode dunque di un *imperium* prorogato con scadenze poi ancora prorogate. Dobbiamo però liberarci dall'idea che *imperium proconsulare* concettualizzi per il principe un particolare *imperium* 'minore', falcidiato e solo di carattere militare. L'espressione stessa *proconsulare imperium* non è

<sup>16</sup> Danno buon rilievo a questo passaggio H.M. Cotton, A. Yakobson *Arcanum Imperii, the Power of Augustus, Philosophy and Power in the Graeco-Roman World. Essays in Honour of Miriam Griffin*, Oxford 2002; G. Clarke, T. Rajak (eds.), 198-203, con un'interpretazione però dell'*imperium*, mi pare, troppo sezionata.

<sup>17</sup> Su questo, E. Todisco, *Il nome Augustus e la "fondazione" ideologica del Principato*, in Antidoron. *Studi in onore di Barbara Scardigli Forster*, Pisa 2007, a cura di P. Desideri, M. Moggi, M. Pani, 440-462.

di età augustea: subentra sotto Tiberio, per assuefazione, non rispondendo evidentemente ad una concettualizzazione originaria precisa che indichi una caratteristica particolare nell'ambito del diritto pubblico<sup>18</sup>. In via ufficiale il titolo di *proconsul* si affermerà stabilmente per il principe solo nel II secolo con Traiano e Adriano<sup>19</sup>.

La falsa idea di *imperium* dimidiato, oltre, si diceva, che dall'interpretazione non consona di una riforma sillana dell'*imperium*, sarà stata certamente favorita dalla circostanza che dopo il 23 l'*imperium proconsulare* di Augusto era effettivamente solo militare, perché riguardava la clausola speciale del mandato sulle province militarizzate conferitogli nel 27. In effetti, del *consulare imperium*, lasciato il consolato ordinario, per quella circostanza restavano quindi ad Augusto solo le competenze *militiae*, non quelle *domi*. Ma, di conseguenza, Augusto fece seguire allora una serie di misure atte a coprire il proprio potere su questo versante. Fondamentalmente, abbiamo visto, il privilegio di non lasciare l'*imperium militiae* entrato in città, assumeva un alto valore simbolico: indicava appunto la continuità del suo potere, che diveniva una sorta di potere esclusivo proprio del principe, al di sopra della tradizione. La *tribunicia potestas* poi, nello stesso 23, gli metteva a disposizione i *conclia plebis* per la legislazione e gli dava lo *ius agendi cum Senatu*; a riguardo, abbiamo visto sopra lo stesso passo di Dione, egli si fa anzi anche attribuire la possibilità di una *relatio* privilegiata nell'ordine degli interventi, in qualsiasi seduta del Senato, appunto «anche senza essere console», cioè usufruendo di un rango superiore a quello del tribuno della plebe. Nel 22 un altro provvedimento rafforza la sua facoltà tecnica di gestire i rapporti col Senato (Cass. Dio 54.3.3). Nel 19 infine Dione registra senz'altro la concessione per Augusto di poteri consolari a vita e le insegne relative, dodici fasci littori, «sempre e dovunque», e seggio curule al centro fra i due consoli (Cass. Dio 54.10.5)<sup>20</sup>.

Quest'ultima misura, come è noto, è molto discussa, ma si può osservare la tradizione di Dione non aveva alcun motivo di inventarsi un pieno potere consolare che, a rigore, contrasterebbe anche con la versione vulgata e consolidata dell'*imperium proconsulare*: né, in effetti, spiega l'impatto. D'altra parte difficile negare, come è stato del resto notato, che il valore simbolico delle insegne valeva la sostanza del potere<sup>21</sup>. Naturalmente non si tratta di pensare che Augusto fosse un terzo console, ma che appunto i poteri via via aggiunti venissero a sostanziare il suo *imperium*

<sup>18</sup> La troviamo la prima volta in Valerio Massimo 6.9.7; 8.1.2.

<sup>19</sup> De Martino, *Storia della costituzione romana*, cit., IV, 454; cfr. D. Kienast, *Römische Kaisertabelle: Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*<sup>2</sup>, Darmstadt 1996, 122; 128, ma anche 90, per il titolo con Claudio; 120 per Nerva.

<sup>20</sup> Da ricordare che Augusto aveva già i fasci come proconsole, peraltro con licenza di conservarli in città; è probabile che la novità riguardasse qui la possibilità di tenerli sempre in città come i consoli, senza andare incontro alla turnazione collegiale cui erano tenuti i consoli: così E. S. Staveley, *The Fasces and Imperium mains*, in *JRS* 12, 1963, 483, nt. 113.

<sup>21</sup> Brunt, *Lex de imperio*, cit., 96, nt. 9; Cotton, Yakobson, *Arcanum Imperii*, cit., 199 s.



di proconsole. Come tenentario di *imperium* al di fuori dalla magistratura, egli rientra appunto ora nella categoria dei magistrati prorogati e quindi è proconsole: tale, nell'importante epigrafe di El Bierzo, si dichiara appunto Augusto stesso (tanto più nel momento in cui agisce in provincia)<sup>22</sup>; ma il suo *imperium* è, di fatto, quello *consulare*<sup>23</sup>. Probabilmente il senso delle misure del 19, rispetto a quelle del 23, era nel precisare che il suo *imperium* in città, non era solo un *imperium* militare allargato come graziosa concessione di deroga onoraria e solo formale, ma espressione di una vera *potestas*, sanzionata ora anche simbolicamente e 'scenograficamente'.

Entrando nel merito, Augusto aveva già, in effetti molti poteri consolari prima del 19. Gli mancava però il *ius agendi cum populo*, ciò che, formalmente, lo tagliava fuori dalle elezioni, a parte la possibilità di sue raccomandazioni. Dobbiamo pensare che Augusto abbia accettato passivamente tale condizione, dopo aver badato addirittura a procurarsi il primo posto nell'intervento in Senato, non contentandosi dell'ordine di intervento gerarchico in cui lo avrebbe posto la *tribunicia potestas*? Sappiamo come la vedeva Tacito: Augusto, in un primo tempo solo console e poi fermo al potere tribunizio, *insurgere paulatim, munia Senatus, magistratuum legum in se trahere* (ann. 1,2,1). Noi non abbiamo testimonianza di sue presidenze dei comizi elettorali, dopo che ebbe lasciato il consolato, e, in effetti, oggi avrei maggiori dubbi sulla possibilità, avanzata, peraltro con molta cautela, diversi anni fa<sup>24</sup>, che Augusto esercitasse stabilmente, quando era a Roma, la selezione delle candidature alle elezioni. Per la parte finale del suo regno qualche segnale in tal senso però c'è.

Noi abbiamo notizia sul ruolo del presidente dell'assemblea in una procedura elettorale da un episodio del 21, assente Augusto (in Oriente dal 22 al 19), quando il console Senzio Saturnino, presidente dei comizi, seguendo, da rigido custode, la tradizione repubblicana, invitò M. Egnazio Rufo a ritirare la propria candidatura (*professio*) al consolato, non in norma con la legge Villia. Poiché Rufo persisteva invece a presentarsi, il console giurò che, nel caso quello fosse stato eletto, egli non avrebbe proceduto alla *renunciatio* (Vell. Pat. 2.92.3). A pensare ora che, presente Augusto a Roma, l'accettazione delle *professiones* potesse essere tenuta da lui, orienterebbe quanto sappiamo delle elezioni pretorie del 14, all'indomani della morte di Augusto, che aveva già avviato quella procedura, provvedendo a delle *commendationes*. Tiberio si trovò così a 'raccomandare' Velleio Patercolo e il fratello, dopo

<sup>22</sup> Nell'editto del 15 a.C. dalla Spagna nord-occidentale, recentemente rinvenuto: v. F. Costabile, O. Licandro, Tessera Paemeiobrigensis. *Un nuovo editto di Augusto dalla Transduriana provincia e l'imperium proconsole del princeps*, Roma 2000, con le opportune considerazioni di Ferrary, *À propos des pouvoirs*, cit., 116, n. 62.

<sup>23</sup> Il maggior sostenitore di questa tesi è, notoriamente, A.H.M. Jones, *The 'Imperium' of Augustus* (1951) in Id., *Studies in Roman Government and Law*, Oxford 1960, 13-15.

<sup>24</sup> M. Pani, *Comitia e Senato. Sulla trasformazione della procedura elettorale nell'età di Tiberio*, Bari 1974, 43-45.

che lo aveva già fatto Augusto, ciò che lo storico ricorda con legittimo orgoglio<sup>25</sup>. Dopo la *commendatio*, Tiberio ‘nominò’ quindi, cioè accettò, dodici candidati alla pretura. Potrebbe dunque ritenersi che Tiberio non innovasse così presto e continuasse con la *nominatio* una prassi già di Augusto. In particolare, lo fa pensare il racconto di Dione (56.25.4) per l’entrata in carica dei pretori dell’11 d.C.: «a Roma (...) entrarono in carica sedici pretori, poiché erano tanti coloro che si erano candidati per la magistratura e Augusto, che si trovava in una situazione difficile, non aveva voluto scontentarne nessuno». Ciò dovrebbe significare che non aveva respinto nessuna delle candidature. Negli anni seguenti, continua Dione, non fu più così e il numero per molti anni restò fermo a 12. La prassi della *nominatio* imperiale potrebbe dunque essere cominciata con la riforma elettorale del 5 d.C. che aveva instaurato la *destinatio*; comunque vi fu poi l’altra riforma (o la sua continuazione) dello stesso 14. La conclusione su questo punto, riguardo al ruolo di Augusto nella *nominatio*, resta, in definitiva, non accertabile, ma la procedura tenuta da Tiberio, mostra che esso sarebbe stato tecnicamente possibile e, se il racconto di Dione è accurato, molto plausibile, almeno per l’ultima parte del regno.

Abbiamo notizia comunque di interventi di Augusto sulle elezioni con la designazioni alle magistrature in occasioni di disordini elettorali, magari chiamato appositamente a Roma da fuori. Così nel 22 egli designò (?) (*apodeiknumi* è il verbo che Dione usa in questi contesti elettorali) i censori, peraltro assumendone intanto delle competenze; nello stesso anno, mentre si trovava in Sicilia, venne richiamato a Roma per sedare una troppo aspra contesa elettorale al consolato; nel 19, alla fine del viaggio in Oriente, da Atene si affrettò a raggiungere Roma per disordini elettorali che risolse ‘designando’ uno dei consoli<sup>26</sup>. Si tratta certo di ‘designazioni’/‘nomine’ non chiare dal punto di vista del diritto pubblico e quindi molto discusse, ma Augusto dovrà aver avuto un appiglio giuridico per operare, in qualunque modo lo abbia fatto. Sappiamo ancora che nel 23, come console, Augusto designò dieci pretori (Cass. Dio 53.32.2); abbiamo visto poi il seguito su questo punto, quando non fu console in carica. Nelle elezioni pretorie appunto del 14, riferisce Tacito che Tiberio, nonostante le preghiere insistenti del Senato, decise che non venisse superato il numero di 12 pretori stabilito da Augusto. Con quali poteri dunque Augusto stabiliva queste prassi? Dovremmo pensare alla sua *auctoritas*, pur in sedi e momenti così disparati?<sup>27</sup>. In realtà Augusto, nella famosa spiegazione che dà nelle *Res gestae* della sua posizione preminente (vi torneremo più avanti), ci ha lasciato l’idea che lui aveva del suo maggior potere per *auctoritas*: questa agiva cioè dove vi era la *potestas*; l’*auctoritas* accresceva dunque la *potestas*, che

<sup>25</sup> Vell. Pat. 2.124. 4.

<sup>26</sup> Dio. 54.2.1-3; 54.6.2-5; 54.10.1-2.

<sup>27</sup> In questo senso Ferarry, *À propos des pouvoirs*, cit., 127 s.

diveniva appunto preminente rispetto a quella degli altri tenutari; non sembra invece, dall'espressione di Augusto, che l'*auctoritas* agisse dove mancasse la *potestas*, cioè le competenze specifiche in un certo campo. E Augusto poteva appunto dare questa impostazione alla sua *auctoritas* perché, probabilmente, poteva contare sulla propria *potestas* in tutti i campi del potere<sup>28</sup>.

Un'altra attività di Augusto tipicamente *domi* è, in effetti, quella giudiziaria: non entro nel merito, ricordando soltanto che, con altri, che accettano l'idea di poteri consolari nel 19, anche Ferrary<sup>29</sup>, che non l'accetta, pensa sia l'*imperium* il fondamento dell'intervento di Augusto in questo campo, anche se lo vede maturato piuttosto nel tempo.

La *lex de imperio Vespasiani*, come è noto, fa risalire generalmente le prerogative particolari di cui è investito Vespasiano alla pratica del divo Augusto. Non siamo in grado di accertarlo. Sui contenuti altri ha parlato qui più approfonditamente. Ma, per esempio, riguardo alla facoltà di stringere trattati, ricordo che, per il contemporaneo Strabone, ad Augusto fu concessa la preminenza nel potere (*prostasian tēs hegemonias*) divenendo signore della pace e della guerra per tutta la vita<sup>30</sup>, cioè che naturalmente, peraltro, non ha nulla a che vedere con un *imperium* repubblicano. Da notare che il linguaggio di Strabone è lo stesso di quello usato da Dione quando ricorda i rinnovi del potere di Augusto nei passi sopra citati. Le disposizioni seguenti della legge epigrafica che riguardano modalità di intervento del principe nelle delibere Senatorie trovano riscontri in poteri effettivamente assegnati ad Augusto, abbiamo visto, dopo che lasciò il consolato<sup>31</sup>. Con l'*imperium* ha a che vedere la possibilità di estendere il *pomerium*.

Ma., a parte la quotidiana pratica politica, amministrativa, giudiziaria, già ottimamente studiata, vorrei ora tornare a considerare la terminologia e quindi le definizioni trasmesse dagli autori, tenendo conto, oltre la complessa formazione augustea, dell'esito finale appunto dell'*imperium* del principe. Lasciando da parte altre, note espressioni, più generiche, del potere assoluto del principe, specie della storiografia greca, richiamerei l'attenzione, su due riferimenti delle fonti antiche, di solito poco o nulla considerate in questa discussione, e che tuttavia, attraverso la spia del lessico, ci svelano situazioni altrimenti oscure.

Quando Claudio nel 43 si accinse a raggiungere A. Plauzio nella campagna di Britannia, lasciò a Roma il suo fidato Lucio Vitellio con un incarico, la cui natura è discussa e che qui lascerei tale, ma che comunque, come si esprime Cassio Dio-

<sup>28</sup> Ad un ruolo anche di potere politico consolare pensa W. Eck, *Augusto e il suo tempo*, Bologna 2000 (München 1998), 59, ricordando i sedati disordini elettorali.

<sup>29</sup> J.L. Ferrary, *À propos des pouvoirs d'Auguste*, in *Cahiers du Centre G. Glotz* 12, 2001, 129 s.

<sup>30</sup> Strab. 17, 3, 25, 840.

<sup>31</sup> Ferrary, *À propos des pouvoirs*, cit., 152.

ne (60.1.2), riguardava anche la cura di *tà mèn oíkoi*. Non si trattava di competenze attinenti la *tribunicia potestas* perché l'area di attribuzioni della funzione affidatagli comprendeva insieme anche *tà álla*, quindi gli eserciti (*toús stratiótas*), verosimilmente quindi anche le province, dal momento che Claudio si spingeva oltre i confini dell'impero. L'incarico si presentava, in realtà, come una sorta di colleganza nell'*imperium*, come dice la stessa terminologia di Dione (*synarchon*) e dell'altra tradizione: Tacito (*hist.* 1.52.4: *collegium Caesaris*), Svetonio (*Vit.* 2.4), Plutarco (*Galba* 22.5). Siamo dunque di fronte ad una forma di colleganza di Vitellio nell'*imperium* del principe che si esprimeva anche, e forse nel caso essenzialmente, nella cura degli affari entro il *pomerium*, nel momento in cui il principe si assentava. Non c'è forse testimonianza migliore per mostrare come l'*imperium proconsulare* del principe riguardasse anche *tà oíkoi*, fosse cioè anche *domi*: un *imperium* completo dunque, cioè *domi militiaeque*.

Possiamo spiegare probabilmente così anche una strana espressione che si trova in Tacito e poi negli *Scriptores Historiae Augustae*. Assunta nel 51 Nerone la toga virile, già a quattordici anni, Claudio, scrive Tacito (*ann.* 12.41.1), si fece convincere anche a che poi Nerone assumesse il consolato al ventesimo anno e che intanto fosse console designato ed avesse *proconsulare imperium extra urbem*<sup>32</sup>. Anche Marco Aurelio ebbe attribuiti per tempo da Antonino Pio degli onori particolari: *tribunicia potestate donatus atque imperio extra urbem proconsulari, addito iure quintae relationis* (*SFLA, Marci Ant. Ph.* 6.6). Dobbiamo osservare che, quando si tratta del pieno *imperium proconsulare* conferito al principe con la *tribunicia potestas*, negli stessi *SFLA* (sei ricorrenze), non è mai specificato *extra urbem*<sup>33</sup>. Una specificazione, in effetti, non avrebbe senso se si intendesse l'*imperium proconsulare* del principe sempre e solo come un *imperium extra urbem*. Se pensiamo invece che l'*imperium proconsulare* del principe era appunto un *imperium domi militiaeque* pieno, chiamato *proconsulare* nell'uso invalso, invece di *consulare*, solo per indicare che era tenuto dal principe al di fuori dalla magistratura, cioè come proconsole, non meraviglierà che a Nerone e Marco Aurelio da giovanissimi, come titolo onorifico, da parte di Claudio e di Antonino Pio fosse concesso dunque, fra l'altro, come ancora non principi 'regnanti', non il pieno *imperium proconsulare* del principe, ma un *imperium proconsulare* limitato alla sua sfera *militiae* e non esteso *domi*.

Da ricordare infine, come osserva De Martino, che l'uso stesso indiscriminato nelle fonti di *imperium* e *imperator*, l'impiego del prenome e del titolo di *imperator* rivelano «che si trattava di un supremo potere di comando, per il quale l'antica nozione repubblicana era del tutto superata»<sup>34</sup>.

<sup>32</sup> Non valorizzata, mi pare, quest'espressione nell'oceanica bibliografia augustea; non sfuggì però a Jones, *The "Imperium"*, cit., 13-15.

<sup>33</sup> Per. 5.6; Did. Iul. 3.4; Mac. 7.4; Alex. Sev. 1.3; Tac. 19.2; Prob. 12.8.

<sup>34</sup> De Martino, *Storia*, cit., 457; quanto ai contenuti, De Martino resta però poi molto legato all'idea di *imperium proconsulare* come di comando militare e sulle province (452 s.).

Ma vediamo ora come viene gestito questa costruzione dell'*imperium* di Augusto alla prima successione e come esso viene, anche figurativamente, percepito.

### 3. REDIFINIZIONE DELL'*IMPERIUM* E SUA PERCEZIONE DOPO AUGUSTO

Secondo Cassio Dione (53.32.5) Augusto godeva dal 23 di un *imperium maius*. L'assioma, per molto tempo e spesso ancora accettato negli studi, è invece verosimilmente frutto di una anticipazione dionea, in quanto in contrasto con chiari ed autorevolissimi testi contemporanei<sup>35</sup>. Nell'elogio funebre per Agrippa nel 12 a.C. Augusto, ricordandone la carriera, osserva che, «in qualsiasi provincia gli affari dell'Impero lo avessero portato, nessuno in queste aveva un *imperium* superiore al suo» (quindi neppure Augusto, il cui *imperium* è comunque considerato uguale a quello di Agrippa)<sup>36</sup>. Benché, per fare quadrare questa testimonianza con Cassio Dione, si sia voluto interpretare anche la frase come una litote per indicare che l'*imperium* di Agrippa, se non era inferiore, era dunque superiore, *maius*, pare difficile che Augusto abbia giocato tanto in retorica con un termine che indicava il supremo potere, tanto meno in quanto la figura dell'*imperium aequum* esisteva ed anzi era quello utilizzato negli *imperia* straordinari repubblicani. L'*imperium maius* sarebbe stata un'innovazione da precisare più decisamente nell'elogio funebre<sup>37</sup>. Se non con lo storico severiano, l'espressione di Augusto nella *laudatio* si accorda, d'altra parte, con quanto lui stesso dice del proprio potere nella famosa definizione che ne dà nelle *Res gestae* 34: quanto a *potestas* egli era stato sullo stesso piano di coloro che si fossero trovati ad essere suoi colleghi; la sua preminenza era stata per *auctoritas*: non aveva avuto cioè una *maior potestas* nel suo *imperium*, quale quella del dittatore sul console e del console sul pretore in diritto pubblico. Sotto Augusto vigeva dunque verosimilmente ancora il regime concettuale di *imperium aequum*: e, come non vi era mai stato un *imperium* straordinario *maius* nella repubblica, così non era necessario che Augusto, nel suo ostentato rispetto della tradizione, rompesse la prassi, potendo contare sull'*auctoritas*.

<sup>35</sup> M. Pani, *L'imperium di Tiberio principe*, in *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane* 6, a cura di M. Pani, Bari 2001, 253-262.

<sup>36</sup> L. Koenen, *Die "Laudatio funebris" des Augustus für Agrippa auf einem neuen Papyrus (P. Colon. inv. nr. 470)*, in *ZPE* 5, 1970, ll. 8-12; M. Gronewald, *Ein neues Fragment der Laudatio Funebris des Augustus auf Agrippa*, in *ZPE* 52, 1983, 61 s.; F. Hurlet, *Les collègues du prince sous Auguste et Tibère. De la légalité républicaine à la légitimité dynastique*, Rome 1997, 42 s.; W. Ameling, *Augustus und Agrippa. Bemerkungen zu Pköl n VI 249*, in *Chiron* 24, 1994, 1-28; 1-3.

<sup>37</sup> Cfr. così anche Ameling, *Augustus*, cit., 18 s.; Hurlet, *Les collègues*, cit., 291 s.; P. Southern, *Augustus*, London-New York 1998, 122; in generale, su tutto il tema dell'assenza di un *imperium maius* di Augusto gli studi di K.M. Girardet, *Rom auf dem Weg von der Republik zum Prinzipat*, Bonn 2007.

Ancora nel 13 d.C. Tiberio aveva avuto un *imperium aequum* rispetto a quello di Augusto, specificano le nostre fonti, sulle province e gli eserciti<sup>38</sup>. Si ritiene comunemente che Tiberio avesse dunque lo stesso *imperium* di Augusto in generale (da qui anche la diffusa teoria della ‘correggenza’), ma evidentemente non è così, se si accetta la tesi che l'*imperium* di Augusto fosse esteso a Roma e all'Italia, in una parola che fosse anche *domi*<sup>39</sup>. Un altro punto importante ci è stato ora svelato da, *S. c. de Cneo Pisone patre*: Tiberio già nel 20 d.C., lo abbiamo visto sopra, era titolare di un *imperium maius*. Quando gli era stato assegnato ?

Al momento della successione di Tiberio, nel settembre del 14, vi fu un fervido dibattito in Senato, aperta da una *relatio consulum* (*ann.* 1.13.4) e conclusa evidentemente da un *S. c.*, sul quale però Tacito, come Cassio Dione, che dà un resoconto parallelo, sorvolano, dandolo evidentemente per scontato. Ma quale era l'oggetto della discussione messa in campo dai consoli; cosa deliberò infine il Senatoconsulto, o meglio, come apprendiamo dall'investitura di Nerone (*ann.* 12.69.2), i *Senatus consulta*, che saranno poi passati, come abbiamo visto sopra, all'approvazione dell'assemblea popolare per essere convertiti in leggi ? Chi pensa che l'*imperium* di Tiberio nel 13, militare e sulle province, fosse del tutto uguale a quello di Augusto e che niente si fosse aggiunto con la successione, trova un certo imbarazzo a spiegare la riunione e l'accesso di dibattito in Senato nel settembre del 14 per il conferimento dell'*imperium* a Tiberio. Si sono dunque cercate varie possibili vie d'uscita: che Tiberio avesse avuto ora poteri complessivi non ben definiti; che avesse ottenuto rinnovati poteri che erano decaduti o che egli avesse lasciato con la morte di Augusto; che avesse ora un conferimento di poteri a vita<sup>40</sup>. Certamente Tiberio era, nello stesso dibattito, sempre titolare della *tribunicia potestas* (*ann.* 1.7.3, Svetonio, *Tib.* 23.1), sicché trova sempre adesioni l'idea della Levick, nella sua fondamentale biografia tiberiana, di una discussione in Senato dal tema solo politico: ridefinire meglio il ruolo del principe e quindi i rapporti col Senato<sup>41</sup>. Questa soluzione che mette in luce l'aspetto che è indubbiamente al fondo del dibattito, risente però probabilmente troppo dell'impostazione solo politica di Tacito, notoriamente poco interessato al risvolto istituzionale, e non risolve il problema di diritto pubblico che si poneva: cose proposero i consoli e cosa votò il Senato.

In Senato nel 14 vi erano dei giuristi, in particolare l'autorevolissimo Ateio Capitone, che agli inizi del regno di Tiberio ci si presenta come un vero teorico del

<sup>38</sup> Vel. 2.121.1; cfr. Svet. *Tib.* 21.1.

<sup>39</sup> Così anche Cotton, Yakobson, *Arcanum Imperii*, cit., 203, sviluppando una tesi di Jones, *The Imperium*, cit., 16.

<sup>40</sup> V. De Martino, *Storia*, cit., 468 s.

<sup>41</sup> B. Levick, *Tiberius the Politician*<sup>2</sup>, London 1999, 75-81; cfr. Ferrary, *À propos des pouvoirs*, cit., 149 s. che pensa però poi anche ad aggiunte istituzionali conferite a Tiberio nel 14, v. *infra*, nt. 45.



principato. Nel 22 riprende lo stesso Tiberio in Senato quando questi vorrebbe passare sopra l'offesa fatta da un cavaliere ad una sua statua d'argento, fusa per farne oggetti d'uso. Tiberio avrebbe potuto non tenere in conto l'offesa personale, sentenza Capitone, ma non poteva lasciare non sanzionata un'offesa che, attraverso la sua persona, andava alla *res publica* stessa (ann. 3.70)<sup>42</sup>. La sua adesione completa alla nuova forma di governo lo farà apparire a Tacito come aver deturpato con l'adulazione la sua grande rinomanza di giurista (ann. 3.70). Come si sarà comportato dunque Capitone nel momento in cui si pose il problema giuridico nuovo della successione; si sarà tenuto fuori, un interventista come lui, magari anche interrogato e consultato dai colleghi Senatori, o avrà pensato a qualche strumento da adoperare in termini di diritto pubblico? Ateio Capitone compare fra i redattori del *S. c. de Pisone patre* (1.2) (come in quelli del *S. c. di Larinum*) e vi sono pochi dubbi che il richiamo specifico al diritto pubblico e la puntigliosa precisazione nella delibera, non necessaria nel contesto, che l'*imperium* di Tiberio era superiore (non *aequum* come era stato quello fra Augusto e Tiberio sulle province) a quello di Germanico, che pure era titolare di un *imperium maius*, lo avranno visto come autorevole ispiratore: fra le accuse a Pisone, in questo contesto, sono non aver rispettato la *maiestas* della *domus Augusta* (altra ardita trasposizione, nell'epoca, che richiedeva una fonte autorevole per essere elaborata) e neppure il *ius publicum* che lo aveva chiamato ad essere sottoposto a Germanico in Oriente (ll. 33-35)<sup>43</sup>. Non sarebbe dunque sorprendente che Ateio Capitone avesse pensato di ridurre il problema che si poneva della successione al ruolo di preminenza di Augusto in termini di diritto pubblico. E, poiché non era possibile trasmettere l'*auctoritas* di Augusto, non ancora consolidata come propria del principe alla prima successione, né conferirla per legge, Ateio può aver trovato lo strumento adatto a segnare la superiorità del principe appunto nell'istituto repubblicano della *maior potestas*, al quale Augusto non aveva avuto bisogno di ricorrere, suggerendo quindi ai consoli di proporre nella loro *relatio* un *imperium maius* per Tiberio. Nel 20 d.C. poi, nell'occasione della delibera su Pisone, ricordando l'*imperium maius* di Germanico, era quanto mai opportuno (anche se fuori contesto) ricordare la fresca novità intervenuta nell'*imperium* del principe e la nuova gerarchia che si era ormai creata ai vertici del potere<sup>44</sup>.

Tutto ciò in relazione al potere sulle province e le legioni, cui attiene la vicenda del *legatus Augusti pro pretore* di Siria; non v'ha peraltro dimenticato che l'*imperium*

<sup>42</sup> Per tempo, nel 17 d.C. difese invece Tiberio dall'accusa di avere usato una parola non latina, osservando che, una volta che la ha usata il principe, essa è come se fosse antica (Dione/Sifilino 57.17.1-2; Svet. *de gramm.* 22)

<sup>43</sup> Lasciamo da parte qui la complicazione ulteriore della posizione di Pisone come *legatus Augusti*.

<sup>44</sup> La gerarchia, in termini di diritto, è ancora sentita nell'età dei Severi: la ricorda Ulp. 39 *ad ed.* D. 1.14.8. *et ideo maius imperium in ea provincia omnibus post principem.*

di Augusto era anche *domi*, secondo l'interpretazione qui esposta, come non lo era quello di Tiberio nel 13. Dunque il conferimento di un *imperium* esteso come quello di Augusto<sup>45</sup> e reso *maius*, come supporto istituzionale dell'*auctoritas*, può essere stato l'oggetto della *relatio consulum* nella seduta Senatoria che sanzionava la successione di Tiberio alla *statio principis*, per usare la nota espressione di Augusto.

Che nel settembre del 14 Tiberio avesse avuto un *imperium* nuovo, rispetto a quello del 13, è intanto confermato dalla sua scadenza decennale che in Cassio Dione, nell'epitome di Sifilino, è posta nell'anno 24 e non nel 23<sup>46</sup>, dove si dice comunque che Tiberio non precedette più al rinnovo formale, pur facendo celebrare i riti augurali.

Questa testimonianza di Cassio Dione impedisce, peraltro, di porre fra i cambiamenti nell'*imperium* conferito nel 14 un carattere vitalizio<sup>47</sup>: tale carattere venne comunque assunto di fatto appunto con la mancata cerimonia del rinnovo formale nel 24.

Sull'*imperium* del principe dunque, se il *S. c. de Pisone patre* ci illustra il suo carattere di *imperium maius*, la *lex de imperio Vespasiani* ci dice, di fatto, che l'*imperium* del principe non era solo più alto in grado in senso verticale, ma proprio più grande in estensione in senso orizzontale, quanto ad ambiti ricoperti, rispetto all'*imperium* noto di età repubblicana.

Probabilmente entrambe le caratteristiche risalgono ad Augusto soprattutto nella concezione di fondo: l'*imperium* del principe in realtà non era quello repubblicano: né consolare, né proconsolare, ma qualcosa di nuovo e di più ampio, e tuttavia attribuito appunto secondo i canoni repubblicani.

D'altra parte, è proprio come appare la *statio principis* fin dalla morte di Augusto nel dibattito in Senato. A volte la percezione degli antichi, ai veri livelli, è dato fondamentale per farci capire quanto la nostra distanza dai temi non coglie dai soli dati 'materiali'.

Tiberio in Senato, in risposta alla *relatio consulum*, *varie disserebat de magnitudine imperii* (qui in senso fisico), *sua modestia, solam divi Augusti mentem tantae molis capacem* si tratta del *regendi cuncta onus*; dunque *non ad unum omnia deferrent, plures facilius munia rei p. sociatis laboribus executuros* (ann. 1.11). A questa proposta si finisce col rispondere da parte dei Senatori *unum esse rei p. corpus atque unius animo regendum* (ann. 1.12.3). In

<sup>45</sup> Su questo punto Cotton, Yakobson, *Arcanum Imperii*, cit., 203, sviluppando la tesi di Jones, *The "Imperium"*, cit., 16, cfr. Brunt, *Lex de imperio*, cit., 98; 109, che pensa ai privilegi indicati nella *lex de imperio Vespasiani*; Ferrary, *À propos des pouvoirs*, cit., 154, che vi aggiunge le attribuzioni da consolare *imperium* del 23/19, quindi un'estensione vitalizia della *tribunicia potestas*.

<sup>46</sup> Ferrary, *À propos des pouvoirs*, cit. 148, nt. 192, nota appunto che la scadenza sarebbe dovuta cadere nel 23, pensando che l'*imperium* di Tiberio principe fosse sempre quello conferitogli nel 13.

<sup>47</sup> Ipotesi pure autorevolmente sostenuta (Syme, Kienast); v. *contra* Ferrary, *À propos des pouvoirs*, cit., 148, nt. 191.

Cassio Dione ritroviamo una tradizione parallela molto simile, concentrata sull'*árchein pánton* (57.2.5).

Ma è Tiberio stesso che ci dà ancora forse la migliore definizione del principe: un'ammissione, un'aperta presa di coscienza, molto più incisiva di quella di Augusto nelle *Res gestae* (non è questione di *potestas* e *auctoritas*), quando afferma in Senato, in uno dei suoi discorsi riferiti in modo attendibile da Tacito: *Non aedilis aut praetoris aut consulis partis sustineo; maius aliquid et excelsius a principe postulatur* (ann. 3.53.3).

Non sarà quindi una fase innovativa quando Caligola si vede assegnato *ius arbitrium omnium rerum*. Particolarmente interessante invece il riferimento di Cassio Dione alla successione di Claudio. Trovato un accordo fra pretoriani e un ambascieria del Senato, i Senatori votarono τὰ λοιπὰ ὅσα ἐς τὴν αὐταρχίαν αὐτοῦ ἦκοντα: (60.1.4). Come è noto, l'assolutezza l'esclusivismo del potere del principe, *cui omnia licent*, la si trova teorizzata già nell'*ad Polybium* di Seneca, in cui il principe, per il suo impegno totalizzante nel pubblico, ha perso ogni sua privatezza; con lui anzi deve perderla il liberto Polibio che lavora per lui: non può indulgere al lutto privato.

La percezione dunque che ci è trasmessa è sempre quella, non oscurata o falsificata dalla carica ideologica, che ne è anzi una componente dall'impatto reale. Probabilmente dunque con l'uomo nuovo Vespasiano non si fece che spiegare in qualche dettaglio quali fossero le prerogative di questa autarchia del potere imperiale, specialmente quelle aggiuntive rispetto all'*imperium* repubblicano, probabilmente non chiarite esplicitamente in precedenza. Si può osservare che nella *lex de imperio Vespasiani* non v'è richiamo ad un'altra legge complessiva che fosse esaustiva, come d'uso in questi casi, ma il riferimento è alla prassi dei principi virtuosi precedenti, che avevano agito comunque via via su mandati di leggi.

I giuristi vespasiani dunque istituzionalizzavano l'assolutismo del principe, specialmente con la cosiddetta clausola discrezionale; furono tuttavia accorti ad inserire nel contesto proprio di questa clausola un elemento ideologico di garanzia: la volontà del principe, che poteva diventare norma, rientrasse sempre nell'ambito delle *res divinae et humanae*, rafforzate queste dalla precisazione, non consueta, *publicae privataeque*. La famosa formula ciceroniana (*res/iura divinae/a et humanae/a*) e dell'assetto ideologico repubblicano dava l'idea di portare nella monarchia, col ricordo repubblicano, un elemento 'costituzionalistico'<sup>48</sup>.

MARIO PANI  
Università di Bari  
Dipartimento scienze dell'antichità

<sup>48</sup> Pani M., *Costituzionalismo antico: la lex de imperio Vespasiani*, in M. Pani (a cura di), *Storia romana e storia moderna. Fasi in prospettiva*, Bari 2005, 101-114.